


Carta dei Servizi
dell'AAA
Associazione Adozioni **Alfabeto**



L'AAA così come indicato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali ,
ha creato la Carta dei Servizi al fine di offrire ai genitori adottivi informazioni dettagliate e trasparenti
sull'attività e sui servizi offerti nell'ambito delle adozioni internazionali.
La Carta dei Servizi è interamente riportata sul sito www.adozionialfabeto.it .



1. L'AAA SI PRESENTA

L'AAA Associazione Adozioni Alfabeto, d'ora in poi AAA, è un'associazione di volontariato sociale senza fini di lucro, che si pone come obiettivo principale il sostegno morale e materiale dei bambini in difficoltà.

L'AAA opera in ottemperanza alle leggi italiane ed a quelle dei Paesi di provenienza dei minori e assicurandosi del reale stato di abbandono dei bambini, tenta attraverso le istituzioni locali, il reinserimento dei minori nelle famiglie di origine e verifica la presenza di aspiranti genitori adottivi dello stesso paese, prima di curare il loro inserimento in famiglie italiane d'adozione.

L'AAA si avvale del supporto di validi ed esperti professionisti psico-sociali, i quali aiutano le famiglie richiedenti, ad intraprendere un percorso di avvicinamento all'adozione che permetta al bambino di inserirsi più facilmente nel suo nuovo ambiente. L'AAA continua a seguire l'inserimento dei bambini nelle nuove famiglie durante il periodo successivo all'adozione, avvalendosi della collaborazione di assistenti sociali e psicologi, sia privati sia appartenenti ai Servizi Sociali. Attraverso l'AAA, per il periodo richiesto dai paesi d'origine del bambino, si trasmettono alle Autorità competenti una serie di informazioni sui bambini adottati: fotografie e relazioni psico-sociali.

Allo scopo di mantenere i contatti con i paesi di origine dei bambini, l'AAA organizza incontri tra le famiglie adottive ed i rappresentanti degli istituti e dei Consolati; quali ottimi momenti di aggregazione in cui i bambini avranno la possibilità di rivedere i propri compagni di istituto; le Rappresentanze Estere avranno modo di verificare l'inserimento dei bambini nella società italiana e i genitori avranno la possibilità di discutere e confrontarsi sulle eventuali problematiche legate alla crescita psico-fisica dei propri figli.

La nostra equipe è composta da validi operatori (sociologi, psicologi, medici pediatri, interpreti, traduttori, legali e volontari), che si mettono a disposizione di ogni coppia che vuol intraprendere l'esperienza dell'adozione.

L'AAA è un'associazione fondata con l'intento di offrire un aiuto concreto alle famiglie italiane impegnate in pratiche d'adozione internazionale. Lo scopo dell'AAA è quello di fornire una puntuale e sistematica informazione e formazione alla famiglia adottante, e di seguire tutto l'iter della procedura d'adozione, con interventi di soggetti qualificati ed esperti in pratiche di adozioni internazionali. L'attività dell'AAA, oltre che essere volta a superare i problemi derivanti dall'iter dell'adozione internazionale, è soprattutto improntata ad interventi di sussidiarietà e solidarietà. L'impegno dell'AAA è quello di dare una famiglia ai bambini che ne sono privi, scoraggiando ogni tipo di scelta basata su criteri diversi dalla reale necessità degli stessi, per permettere loro di crescere nell'ambiente a loro più confacente.

2. L'AAA È ISCRITTA:

- ✓ nell'albo degli enti autorizzati dal 12/11/2001;
- ✓ nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato delle Marche, sezione socio assistenziale, con decreto dirigenziale n. 126 del 12/06/2002;

3. L'AAA E I PAESI ESTERI NEI QUALI È AUTORIZZATA DALLA CAI



Bielorussia-Operativa

Autorizzazione rilasciata dalla CAI il 12/11/2001, accreditata dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Belarus il 04/07/2002;

Referente: Gotalskaia Svetlana;

Ufficio in via Rosa Liuxemburg 116-23 (Minsk);



Lituania-Operativa

Autorizzazione rilasciata dalla CAI il 08/05/2002; accreditata dall'Agenzia Nazionale per le adozioni e la difesa dei diritti dei minori presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale della Repubblica di Lituania il 24/11/2005;

Referente Gintautas Zabulenas;

Ufficio in via Menu Turas Tilto G. 33 A (Vilnius);



Lettonia-Operativa

Autorizzazione rilasciata dalla CAI il 08/05/2002 e riconosciuta dal Ministero del Welfare della Repubblica di Lettonia il 17/09/2004

Referente Avv. Elita Perta;

Ufficio in Brivibas Iela 52-1 (Riga);



Georgia


Autorizzazione rilasciata dalla CAI il 25/07/2003; non operativi per problemi socio politici;



Kazakistan

Autorizzazione rilasciata dalla CAI il 26/07/2004; non operativi in attesa di definizione da parte delle Autorità competenti.

4. L'AAA NEL TERRITORIO NAZIONALE

<p style="text-align: center;">LOMBARDIA</p> <p><u>Milano</u> (MI) referente Dott. Mauro Mosconi via Privata Alessandra Antonelli n.3, e-mail: info@adozioniaalfabeto.it</p>	
<p style="text-align: center;">MARCHE</p> <p><u>Pesaro</u> (PU) referente dott. Mauro Mosconi via F. Petrarca n. 20, tel. 0721/53796, fax 0721/398518 e-mail: info@adozioniaalfabeto.it</p>	
<p style="text-align: center;">VENETO</p> <p><u>Padova</u> (PD) referente dott. Mauro Mosconi via Astichello n. 10, tel. 049-7966440 e-mail: info@adozioniaalfabeto.it</p>	
<p style="text-align: center;">CAMPANIA</p> <p style="text-align: center;">Napoli (NA)</p> <p>Referente Dott. Mauro Mosconi Via Giovanni Porzio n. 4 e-mail: info@adozioniaalfabeto.it</p>	

L'AAA può operare **sull'intero territorio nazionale** con autorizzazione della CAI del 21/09/2010.

Attualmente l'AAA sta predisponendo la documentazione per il rinnovo ad operare nella Repubblica di San Marino.

5. L'AAA E L'ATTIVITÀ DI SUSSIDIARIETÀ

L'AAA è una associazione di volontariato sociale senza scopo di lucro e può far fronte ai progetti di aiuti umanitari e di solidarietà nei vari paesi esteri direttamente o sostenendo altri enti, ugualmente preposti allo scopo.

Ogni elargizione in denaro sarà eseguita tramite bonifico bancario a favore del conto corrente dell'AAA.

Dell'avvenuto bonifico dovrà essere data notifica tempestivamente alla sede dell'AAA, mediante invio di copia della ricevuta di versamento rilasciata dalla banca.

Nessun amministratore, operatore, volontario o collaboratore/professionista dell'AAA, è autorizzato a ricevere denaro a qualsiasi titolo elargito.

L'attività di sussidiarietà, si rivolge sia ai bambini orfani sociali affidati agli istituti che alle famiglie svantaggiate attraverso progetti per garantire i bisogni primari di alimentazione e di istruzione e per sostenere le ragazze madri durante il periodo post natale al fine di evitare l'abbandono.

A tal fine, sono stati attivati, negli anni, i seguenti progetti:

a) **nella Repubblica di Belarus** 

- nell'Istituto di Ivenez, per bambini con disturbi psicofisici sono state versate donazioni per permettere di acquistare beni di prima necessità, abbigliamento e scarpe, articoli da cancelleria, computer, stampanti, carta fotografica, cartucce e tutto il necessario per organizzare attività ricreative con i bambini;
- Contributi finanziari per tutti gli Istituti bielorusi per attività di restauro delle aree per i ragazzi;
- Donazione ed installazione di 6 studi dentistici presso gli istituti bielorusi;
- Creazione del Centro Pedagogico della Regione di Minsk, per fornire sostegno psicologico, sociale, pedagogico e giuridico alle famiglie disagiate;
- Aiuto, presso la Scuola Internato n. 5 della città di Minsk, alle mamme minorenni e orfane, con i loro bambini neonati, al fine di sostenerle e prevenire gli abbandoni.
- Istituto di Telekhani donazioni per il rifacimento di tutte le camere e degli interni.

b) **nella Repubblica di Lituania** 

- Contributi finanziari per gli Istituti lituani per le opere di manutenzione dei fabbricati;
- All'istituto per bambini con disturbi dello sviluppo del distretto di Siauliai, sono stati messi a disposizione montature con lenti oftalmiche per bambino/a da due anni in poi, con il contributo di un operatore del settore che ha adottato presso questa associazione.

c) **5x1000:**

- L'AAA continua a promuovere e a sostenere progetti di sussidiarietà, anche attraverso il 5x1000, indicando nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale: **92028340419**

6. L'AAA E IL SOSTEGNO A DISTANZA



Il sostegno a distanza ha lo scopo di dare ad un bambino o ad un ragazzo che si trova in condizioni economiche e sociali particolarmente difficili, la possibilità di crescere nella sua terra d'origine mediante la messa a disposizione di idonee risorse finanziarie.

Obiettivo primario deve essere il rispetto della sua persona, della sua dignità e della sua cultura: assicurare quindi al bambino cibo, medicine ed istruzione scolastica, ma anche il calore della sua famiglia. Con il contributo del sostegno a distanza è possibile moltiplicare le risorse a favore del bambino, della sua famiglia e della sua comunità; è un prezioso strumento per migliorare la vita quotidiana di bambini e adolescenti e può essere considerata a tutti gli effetti un intervento di vera e propria adozione.

I nostri progetti di sviluppo per l'infanzia svantaggiata, offrono a bambini e a bambine di paesi emergenti, una solidarietà che si ispira ai diritti inviolabili dei quali ciascun essere umano è portatore, diritti che vanno dalla pura sopravvivenza fino all'accesso nel mondo del lavoro. Il sostegno mira in particolare a garantire l'accesso di tutti i bambini ad un'istruzione di base qualificata e le prospettive di uno sviluppo economico e sociale che possa sottrarlo a condizioni di estrema povertà.

L'AAA promuove il sostegno a distanza nei paesi in cui opera.

7. L'AAA E LE LINEE GUIDA DEL PERCORSO ADOTTIVO



Le linee guida all'adozione internazionale, aderiscono ai principi ispiratori contenuti nella Convenzione de L'Aja ratificati dal legislatore italiano nella legge n.476/98, nella quale l'AAA si rispecchia, in particolare, nell'inviolabile diritto per ogni bambino di avere una famiglia.

Pertanto l'accoglienza per risanamento di minori non può essere considerata, se non espressamente autorizzata nel decreto d'idoneità all'adozione internazionale o dal paese estero, come ad esempio in Bielorussia, un percorso facilitato per adottare, perdendo così di vista che *non esiste il diritto al bambino*, ma *il diritto alla famiglia per ogni bambino*, indipendentemente dalla provenienza geografica, dalla condizione sociale, dal credo religioso, dall'età e dal gruppo di provenienza etnica.

In considerazione di ciò, si chiede alle coppie che desiderano dare mandato all'AAA, una dichiarazione sull'incompatibilità fra accoglienza e adozione e di essere stati informati sulla normativa che regola l'adozione internazionale.

Pertanto l'AAA non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancata adozione del minore accolto a nostra insaputa, in quanto l'AAA non consente l'adozione di bambini che vengono accolti dai coniugi aspiranti; pertanto i sottoscritti dichiarano di non ospitare alcun minore e si impegnano a non accoglierne in futuro, pena l'immediata risoluzione del conferimento incarico, poiché gli abbinamenti sono di esclusiva competenza dei Ministeri esteri.



LA SCELTA DELL'ENTE

Le coppie che hanno preso visione nel sito dell'AAA www.adozionialfabeto.it le informazioni in esso contenute circa l'operatività dei paesi esteri e che intendono voler approfondire gli aspetti legati alla procedura adottiva, possono richiedere un colloquio informativo con l'equipe psico-sociale, dopo aver inviato tramite e-mail o tramite fax copia del decreto d'idoneità all'adozione internazionale rilasciato dal Tribunale per i Minorenni di competenza, copia della relazione psico-sociale redatta dai Servizi Sociali del comune di residenza e le aspirazioni dei coniugi rispetto l'adozione (età, numero dei minori da adottare eventuali preferenze rispetto al sesso). In considerazione dei paesi esteri in cui attualmente l'AAA è operativa nonché delle leggi estere che regolano l'adozione internazionale, si fa presente che nel colloquio informativo viene illustrata la metodologia operativa dei paesi esteri (dossier da presentare all'estero, età dei bambini, tempi di attesa, modalità di abbinamento, special needs, soggiorni all'estero, post adozione).



IL CONFERIMENTO INCARICO

I coniugi adottanti dopo aver preso visione della Carta dei Servizi,

possono dare conferimento incarico ad un solo ente autorizzato;

devono trasmettere, attraverso raccomandata A/R, alla Commissione per le Adozioni Internazionali, al Tribunale per i Minorenni di competenza, ai Servizi Sociali competenti per territorio e a questa AAA, la lettera di **Conferimento dell'incarico** il quale dovrà essere conferito entro un anno dall'ottenimento del Decreto d'Idoneità, pena decadenza del decreto stesso;

si impegnano a sostenere il costo dell'adesione all'AAA di € 1.500 per partecipare agli incontri conoscitivi, informativi e formativi organizzati dall'AAA (la durata di ogni singolo corso può variare nell'arco di un'intera giornata);

accettano il Paese della Bielorussia viste le "concrete possibilità di adozione" poiché l'AAA ha tenuto conto delle indicazioni emerse dagli incontri informativi/formativi pre-adozione, del decreto, del contenuto della relazione psico-sociale depositata in tribunale dai servizi sociali territoriali di competenza, delle aspettative della famiglia e delle caratteristiche dei programmi percorribili;

devono procedere, una volta definito il programma adottivo, alla preparazione della documentazione richiesta dal Paese estero, la quale dovrà essere consegnata all' AAA, completa in ogni sua parte, tassativamente entro i termini previsti dal paese di adozione e richiesti da parte dell' associazione. In caso di mancata consegna della pratica completa di tutta la documentazione, entro la data stabilita, questa associazione non si riterrà responsabile per eventuali ritardi nell'adozione.

si impegnano altresì a mantenere un rapporto di informazione e dialogo corretto e trasparente con l' AAA Associazione Adozioni Alfabeto, anche riguardo ad eventuali possibili e futuri eventi, scelte, problemi o altro, che potrebbero interrompere o complicare l'iter adottivo ed il lavoro intrapreso dall'associazione stessa, consapevoli dell'importanza di evitare situazioni spiacevoli o problematiche all' AAA Associazione Adozioni Alfabeto, che potrebbero influire negativamente sul lavoro di assistenza alle famiglie e sui rapporti con i Paesi Esteri interessati. Di conseguenza la compilazione e riconsegna della modulistica relativa all'**adesione** comporterà l'assunzione degli impegni morali ed economici necessari per proseguire la procedura d'adozione.

In caso di impossibilità di proseguire il progetto adottivo nel paese prescelto oppure di rigetto del dossier da parte dell'autorità estera, la coppia avrà la possibilità di presentare la propria candidatura adottiva in un altro paese, se vi saranno le condizioni. In tali casi i costi versati per il deposito della pratica nel paese estero non saranno rimborsati e al fine di presentare il nuovo dossier in un altro paese, i costi saranno a carico della

coppia, in quanto la pratica dovrà essere nuovamente tradotta, legalizzata e depositata nel Ministero competente.

Importante:

Dal momento dell'adesione i coniugi si obbligano a non intraprendere alcuna iniziativa o contatto con persone, Associazioni o Autorità italiane e straniere in ordine all'adozione. Ogni azione necessaria a tal fine verrà quindi gestita esclusivamente dalla AAA Associazione Adozioni Alfabeto secondo le modalità descritte nel presente contratto. In caso di inottemperanza a tale obbligo, si procederà all'immediata risoluzione del presente contratto, con la contestuale segnalazione a tutte le Autorità ed Enti preposti, riservandosi inoltre questa associazione di agire con ogni azione legale a tutela di eventuali danni materiali o morali subiti dall'associazione stessa.



II DEPOSITO DEL FASCICOLO ALL'ESTERO

Una volta definito il programma adottivo, i coniugi DEVONO PROCEDERE alla preparazione della documentazione richiesta dal Paese estero, la quale dovrà essere consegnata all' AAA, completa in ogni sua parte, tassativamente entro i termini previsti dal paese di adozione nonché procedere con il versamento per il deposito della pratica all'estero (vedi il paragrafo: i costi dell'adozione internazionale).

Il deposito del fascicolo all'estero, avviene a cura dell'AAA secondo metodologie indicate dagli organi competenti locali e che pertanto variano da paese a paese. Nel caso in cui fossero necessarie integrazioni delle relazioni psico-sociali o la presentazione di ulteriori documenti, i coniugi si impegnano a consegnarli nel più breve tempo possibile a questa AAA, che provvederà immediatamente ad inviarli al referente estero. In considerazione del fatto che successivamente al deposito della pratica i Ministeri esteri rilasciano il numero e il codice di avvenuto inserimento in graduatoria internazionale, visto che da tale momento iniziano i tempi di attesa previsti per una proposta di abbinamento ufficiale, l'AAA non si assume nessuna responsabilità, se non quella di sollecitare la presentazione del dossier, per il possibile mancato inserimento in graduatoria internazionale nonché per l'allungamento dei tempi d'attesa, sollevandosi da qualsiasi responsabilità per la mancata adozione o per l'eventuale impossibilità di procedere all'adozione in altri Paesi.



I TEMPI DI ATTESA

In riferimento all'andamento che le pratiche hanno avuto nel corso degli anni, si possono stimare che i tempi di attesa per ricevere una proposta ufficiale corrispondente alla domanda di adozione depositata, possono variare da paese a paese in base al periodo storico. I tempi indicati possono essere accorciati qualora i coniugi desiderino adottare gruppi di fratelli, senza alcuna preferenza di sesso, rientranti in un range d'età ampio. Al contrario possono subire degli allungamenti qualora la domanda di adozione indichi esclusivamente un minore, l'età del minore da adottare, piuttosto che una fascia di età e il sesso.

I tempi di attesa sopra indicati possono subire un allungamento o un'interruzione del procedimento di adozione a causa di ostacoli burocratici o comunque ad essi dovuti, perdita dei requisiti della famiglia per l'adozione, revoca dell'adottabilità dell'adottando, modifiche normative/legislative, calamità, guerre o altre circostanze impreviste.

A tal fine, dichiarano espressamente di sollevare l'AAA, anche per conto degli aventi causa, da ogni responsabilità in merito.



LA PROPOSTA DI ADOZIONE

Premettendo che la coppia **NON È AUTORIZZATA A PRENDERE CONTATTI** con le Autorità competenti del paese estero incaricate della gestione dell'adozione, poiché spetta al referente locale accreditato, in quanto l'AAA è comunque soggetta a tutte le mutazioni, non sempre prevedibili, della situazione del paese estero di riferimento, i coniugi adottanti, **ACCETTANO** di adottare un bambino/i di qualsiasi provenienza geografica e di qualsiasi etnia e a tal fine dichiarano di non avere pregiudizi razziali e che la provenienza del bambino/i non sarà in alcun modo di ostacolo per la sua accettazione.

I coniugi **DICHIARANO** di essere consapevoli che l'età del/i bambino/i da adottare dovrà essere determinata in base ai limiti ed alle prescrizioni contenute nelle leggi vigenti dei paesi di provenienza dei minori (vedasi la carta dei servizi specifica per ogni paese), nonché in base a quanto eventualmente specificato nel decreto di idoneità o negli altri documenti di legge. Quindi, quando l'età e il numero del/i bambino/i sono stimati dalle Autorità locali responsabili dell'adozione, i coniugi dovranno accettare il/i bambino/i senza responsabilizzare l'AAA per una circostanza di cui non ha competenza. In ogni caso, la richiesta di adozione terrà conto del contenuto del decreto d'idoneità e della relazione psico-sociale. Inoltre non possono scegliere né la data dell'iter adottivo né il sesso del/i bambino/i, salve specifiche indicazioni del Tribunale per i Minorenni, dei Servizi Sociali o degli operatori dell'AAA, in quanto la procedura d'adozione è da considerare, a tutti gli effetti, come una gravidanza con parto non predeterminabile. I coniugi **POSSONO RIFIUTARE**, per giustificato motivo, la proposta di adozione soltanto dopo aver conosciuto personalmente il/i bambino/i. In tal caso, si terranno ulteriori incontri personalizzati per consentire all'equipe psico-sociale di formulare una nuova proposta. Se la motivazione non fosse giustificata, non sarà più possibile procedere con l'adozione con l'AAA e la famiglia sarà tenuta a sostenere le spese affrontate. In ogni caso, l'AAA provvederà ad informare dell'accaduto la Commissione per le Adozioni Internazionali, il Tribunale dei Minorenni di competenza e i Servizi Sociali territoriali. L'aspirante coppia adottiva **DEVE ATTIVAMENTE IMPEGNARSI**, nella fase pre-adottiva, a sostenere incontri informativi e formativi, organizzati dall'equipe psico-sociale dell'AAA. Conclusa questa fase informativa-formativa, i coniugi potranno procedere all'adozione vera e propria. Se la formazione non verrà completata per indisponibilità dei coniugi, non si potrà procedere all'adozione e verrà fatta segnalazione dell'accaduto alla Commissione per le Adozioni Internazionali, al Tribunale per i Minorenni competente e ai Servizi Sociali territoriali. I coniugi **DEVONO ESPRESSAMENTE ACCETTARE** la nuova situazione che possa eventualmente originarsi qualora, in caso di adozione nominativa ed in corso di perfezionamento della pratica, il/i minore/i risultasse non più adottabile per motivi non dipendenti dall'AAA. In detta eventualità, gli stessi devono impegnarsi a non intraprendere alcuna iniziativa autonoma ed arbitraria presso qualsiasi soggetto del paese d'origine del/i minore/i. Si impegnano a recarsi presso la sede dell'AAA, tassativamente entro 10 giorni, dall'arrivo della proposta ufficiale di abbinamento. I coniugi dopo aver attentamente esaminato, presso la sede dell'AAA, la proposta ufficiale di adozione, **DEVONO CONSEGNARE** all'AAA, entro il termine indicato nella proposta stessa, il consenso o la rinuncia all'abbinamento debitamente firmato da entrambi, in modo che i Ministeri esteri e la Commissione per le Adozioni Internazionali possano essere informati dell'abbinamento.

Con riferimento agli impegni assunti con l'AAA e alla pratica di adozione, che verrà avviata per conto dei sottoscritti coniugi adottanti, essi danno atto che l'AAA ed ogni suo rappresentante, dipendente, collaboratore o volontario, **NON POTRANNO IN NESSUN CASO** essere ritenuti responsabili per problemi medici e di salute del/i bambino/i emersi o conosciuti successivamente alla accettazione della proposta di adozione.

BIELORUSSIA

Rispetto all'adozione internazionale, nella Repubblica di Belarus è attualmente vigente il Regolamento n. 122 del 31/01/2007, in base al quale possono essere adottati soltanto i minori che vengono inseriti in appositi elenchi dei bambini adottabili.

E' compito delle Autorità bielorusse formulare tali elenchi soltanto dopo aver verificato le reali condizioni giuridiche degli stessi: risiedere presso gli orfanotrofi; essere orfani; essere senza la tutela dei genitori; non essere stati affidati alle famiglie dei cittadini bielorusi; essere inseriti da almeno un anno nella banca dati dell'adozione dei bambini orfani o dei bambini rimasti senza la tutela dei genitori.

Gli aspiranti genitori adottivi, possono accedere a tali elenchi soltanto per adottare il minore che hanno conosciuto e accolto durante i periodi di risanamento invernali ed estivi in Italia, pertanto non è possibile presentare al Centro Adozioni Nazionale della Repubblica di Belarus, una domanda di adozione generica ma nominativa.

Soltanto dopo l'approvazione degli elenchi dei minori bielorusi adottabili, i coniugi aspiranti all'adozione, su indicazione dei professionisti dell'AAA, possono preparare l'intera documentazione da inoltrare in Bielorussia per tramite dell'Ambasciata bielorusca italiana e attendere che venga fissata l'udienza di adozione al fine di concludere l'iter adottivo del minore bielorusso accolto.

LITUANIA



l'adozione consentita solo attraverso gli special needs

Ogni coppia aspirante all'adozione, viene informata negli incontri che precedono il conferimento d'incarico, sulla possibilità di adottare **SOLTANTO** i bambini provenienti dagli elenchi dei fabbisogni speciali inviati periodicamente a tutti gli enti accreditati e operativi nel paese estero.

Dopo che l'equipe psico-sociale ha preso visione del dossier dei coniugi e della loro disponibilità, può proporre minori provenienti dagli elenchi dei fabbisogni speciali. I coniugi dopo aver visionato le informazioni del/i minore/i, dopo aver contattato specialisti di loro fiducia, in considerazione delle patologie indicate nella scheda di presentazione del/i bambino/i, possono o meno accettare la proposta di abbinamento.

La proposta di abbinamento viene inoltrata presso il Centro Adozioni del paese estero che, dopo aver visionato il dossier dei coniugi, abbinerà o meno a suo insindacabile giudizio, il/i minore/i.



I VIAGGI ALL'ESTERO

I coniugi prima della partenza per conoscere il/i minore/i nel suo paese di origine, si impegnano a recarsi presso la sede dell'AAA per partecipare all'incontro formativo che precede l'abbinamento e per concordare il soggiorno all'estero, secondo le indicazioni dell'AAA, poiché tutti i paesi interessati richiedono, per il perfezionamento dell'adozione in loco, la presenza di entrambi gli aspiranti genitori adottivi per la conoscenza del minore, per comparire davanti alle Autorità competenti e per provvedere al rientro del/i minore/i in Italia.

I coniugi si impegnano ad arrivare nel paese di origine del/i minore/i, almeno tre giorni prima della data fissata dal Tribunale straniero per l'udienza di adozione.

Gli stessi si impegnano inoltre a fermarsi nel paese di adozione per il tempo indicato dall'AAA su indicazione dei referenti locali, senza pretendere arbitrarie modifiche al programma e a tenere nel paese estero dove si perfezionerà l'adozione, un comportamento adeguato nel pieno rispetto della dignità e della personalità del/i minore/i, che al momento della conoscenza rappresentano una persona estranea. In caso di comportamento difforme da quanto sopraccitato, i coniugi sono informati e accettano fin da ora che l'associazione segnali alle autorità competenti il dissolvimento del contratto anche perché le coppie prima della partenza vengono informate dettagliatamente sullo stato reale del/i minore/i, così come risulta dalle schede trasmesse dalle autorità competenti.

Altresì i coniugi debbono avere un comportamento adeguato alla cultura, alle leggi e agli usi e costumi locali, attenendosi esclusivamente alle disposizioni e alle informazioni impartite dal referente locale, relativamente alle incombenze da svolgere e non potranno rientrare definitivamente in Italia con il/i minore/i

adottato/i senza l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia, rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali.

Devono portare nel paese estero tutti i documenti richiesti dall'AAA in originale e apostillati (ove previsto) in quanto detti documenti sono procedure indispensabili per il rientro in Italia.

Nel caso in cui i coniugi dovessero decidere di non adottare il/i bambino/i **dopo** averlo/i conosciuto/i, al rientro, dovranno consegnare una relazione dettagliata sulle motivazioni del rifiuto e partecipare agli incontri di approfondimento con l'equipe psico-sociale dell'AAA.

L'AAA si incarica del perfezionamento della procedura presso la Commissione per le Adozioni Internazionali per ottenere l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia del/i minore/i.

Complessivamente i viaggi all'estero sono 3 e i tempi di permanenza sono stabiliti dalle Autorità competenti e possono variare a seconda dell'andamento dell'abbinamento e delle decisioni del Tribunale di residenza del/i minore/i. I coniugi si impegnano altresì a mantenere un rapporto di informazione e dialogo corretto e trasparente con l'AAA, anche riguardo ad eventuali possibili e futuri eventi, scelte, problemi o altro, che potrebbero interrompere o complicare l'iter adottivo ed il lavoro intrapreso dall'Associazione stessa, consapevoli dell'importanza di evitare situazioni spiacevoli o problematiche all'AAA, che potrebbero influire negativamente sul lavoro di assistenza alle famiglie e sui rapporti con i paesi esteri interessati.

Sarà cura del referente estero organizzare la permanenza della famiglia all'estero nonché l'incontro con il/i bambino/i e con le autorità estere competenti.



LA REVOCA DEL MANDATO O IL TRASFERIMENTO AD ALTRO ENTE

In caso di interruzione per propria volontà, del rapporto con l'AAA, i coniugi dovranno inviare tempestivamente comunicazione scritta, spiegando correttamente i motivi dell'interruzione del rapporto e del programma adottivo.

Dal momento del conferimento d'incarico i coniugi si obbligano a non intraprendere alcuna iniziativa o contatto con persone, associazioni o autorità italiane e straniere in ordine all'adozione. Ogni azione necessaria a tal fine verrà quindi gestita esclusivamente dall'AAA secondo le modalità descritte nella presente carta dei servizi. In caso di inottemperanza a tale obbligo, si procederà all'immediata risoluzione del conferimento d'incarico, con la contestuale segnalazione a tutte le Autorità ed Enti preposti, riservandosi inoltre di agire con ogni azione legale a tutela di eventuali danni materiali o morali subiti dall'associazione stessa.

L'iter adottivo e/o l'incarico possono interrompersi per alcune cause e tra le più comuni citiamo:

- perdita dei requisiti di legge nel caso il decreto d'idoneità all'adozione internazionale venga revocato dal Tribunale per i Minorenni;
- non concordanza sulla scelta del paese;
- rifiuto della proposta di adozione non sufficientemente motivata;
- ingiustificato ritardo nella produzione del dossier per l'estero o del suo aggiornamento;
- mancata partecipazione ai corsi o agli incontri con i professionisti dell'AAA;
- separazione, decesso di un coniuge (fatto salvo i paesi in cui è comunque possibile proseguire con l'iter adottivo);
- sfiducia nell'AAA;
- comportamento dei coniugi non rispondente ai principi ispiratori che regolano l'adozione internazionale;
- interferenza durante il percorso di soggetti non autorizzati;
- condanne sopraggiunte.

Quando interviene una revoca del mandato o una restituzione del conferimento d'incarico per permettere il trasferimento ad altro ente, la famiglia non avrà diritto alla restituzione delle somme erogate e già spese o impegnate dall'AAA.



IL POST ADOZIONE

Una volta concluso l'iter adottivo nel paese di origine dell/i minore/i e dopo essere rientrati in Italia, i coniugi adottanti devono iscrivere il/i minore/i presso l'Anagrafe del Comune di residenza, recarsi all'ufficio delle entrate e all'ASL per la scelta del medico pediatra. Tutta la documentazione in originale, relativa all'adozione, deve essere consegnata, entro 30 giorni, al Tribunale per i Minorenni di competenza in modo che la sentenza di adozione straniera possa essere dichiarata efficace in Italia.

Dalla data del rientro in Italia della famiglia con il/i bambino/i, parte il programma di Post-Adozione che prevede una serie di relazioni sull'andamento di vita dell/i minore/i, secondo un calendario fornito e inviato dall'AAA alla famiglia e ai Servizi Sociali di competenza, in riferimento alle normative del paese estero, che attualmente sono:

nella Repubblica di **Bielorussia** n. 5 relazioni annuali;

nella Repubblica di **Lituania** n. 4 relazioni semestrali (per i primi due anni) e n. 2 relazioni annuali (per gli ultimi due anni);

nella Repubblica di **Lettonia** n. 2 relazioni annuali.

Da questo momento i coniugi si impegnano a cooperare con i Servizi Sociali competenti al fine di inviare all'AAA le relazioni semestrali e/o annuali sull'andamento dell'adozione, così come previsto dalle linee guida della Commissione per le Adozioni Internazionali.

Le stesse devono essere trasmesse in duplice esemplare originale all'AAA unitamente al versamento di € 200,00, così come previsto nelle tabelle della Commissione per le Adozioni Internazionali, unitamente ad otto fotografie che ritraggono il/i minore/i nei vari momenti di vita, autorizzando l'AAA a rilasciare alle autorità estere competenti, le informazioni relative al periodo di post-adozione.

Le relazioni post adozione possono essere redatte, oltre che dai Servizi Sociali territoriali o da un professionista esterno, anche dall'equipe psicologica dell'AAA; in tal caso i coniugi devono autorizzare la stessa a vedere il/i bambino/i presso la propria casa o presso le sedi dell'AAA, nonché fornire tutte le informazioni e le documentazioni richieste in modo da inviarle alle autorità estere competenti, sempre nel rispetto delle scadenze previste.

In caso di non osservanza dell'impegno assunto, saranno segnalati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali all'ufficio giudiziario minorile territorialmente competente per eventuali provvedimenti limitativi della potestà, potendosi, nella mancata trasmissione delle notizie richieste, ravvisare condotta pregiudizievole verso il/i figlio/i, cittadino/i non solo italiano/i, ma, fino alla maggiore età, anche del paese di origine.

I coniugi, inoltre, autorizzano espressamente l'AAA a trattenere la documentazione nei propri archivi e a consentire il trattamento dei propri dati e di quelli del/i minore/i, ai sensi del Reg. (UE) 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) - così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 -, per le elaborazioni statistiche condotte internamente o da Enti appositamente incaricati, e/o trasmettere, tramite l'AAA, alle Autorità italiane e alle autorità del paese di origine dell/i minore/i tutte le informazioni che le verranno richieste.

I coniugi dichiarano, altresì, di aver ricevuto apposita informativa ex artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 679/2016.



I COSTI DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

Il costo complessivo Italia-Estero dell'adozione nei paesi di Bielorussia, Lituania, Lettonia, è pari a € 9.200.00.

Agli importi sopra indicati sono fatti salvi gli adeguamenti ai reali costi che effettivamente saranno sostenuti

dall'AAA, nei casi in cui le somme suddette si rivelino eccessive o insufficienti. In tali casi, a seguito di motivata richiesta di una delle due parti, i sottoscritti unitamente all'AAA si impegnano sin d'ora a modificare la definitiva quantificazione dell'impegno globale di spesa.

Sono a carico della coppia, comunque, le spese di viaggio, anche per trasferimenti interni e ogni penale eventualmente richiesta dalla Compagnia aerea per cambio di data e le spese per visti, soggiorno (vitto e alloggio), accompagnatori e/o interpreti richiesti dalla coppia al di fuori della pratica adottiva, visite mediche e test diagnostici aggiuntivi richiesti dalla coppia sul/i minore/i.

I costi potrebbero eccezionalmente subire variazioni nel corso della procedura adottiva nei seguenti casi:

- eventi eccezionali specifici relativi alla singola pratica;
- modifica delle procedure da parte del Paese d'origine che comportino maggiori esborsi in loco;
- significative variazioni dei cambi;
- eventuali corsi psico-sociali aggiuntivi necessari o richiesti dalla coppia.

In tal caso le variazioni verranno immediatamente segnalate per iscritto alla coppia adottiva.

Nel caso in cui i coniugi si recassero nel paese estero più volte a causa di abbinamenti non andati a buon fine, i costi dovranno essere adeguati alle spese realmente sostenute.

Nel caso di adozione multiple la coppia adottante assume a proprio carico le spese relative ai maggiori oneri, contributi e spese aggiuntive, pari circa a 2.500,00 € per ogni bambino in più, previa prova documentale, salvo casi particolari da concordare caso per caso con l'AAA.

Una volta quantificata la spesa globale dell'adozione, i coniugi firmeranno la dichiarazione liberatoria che sarà inviata alla Commissione per le Adozioni Internazionali, unitamente al modulo di riepilogo della spesa sostenute dalla coppia durante l'iter adottivo.

Tutti i versamenti dovranno essere fatti esclusivamente tramite bonifico bancario in una delle seguenti banche, su indicazione del ragioniere dell'AAA a favore di:

AAA Associazione Adozioni Alfabeto
Via F. Petrarca 20 – 61122 Pesaro

- **BPER Banca**

Filiale di Pesaro Largo Madonna di Loreto, 12

IBAN: IT36Q0538713315000042065779

Causale: elargizioni spese adozione

- **BANCA DI PESARO CREDITO COOPERATIVO**

Via Dandolo - Pesaro 4

Coordinate Bancarie: IBAN: IT 85 H 08826 13308 000110112307

Causale: elargizioni spese adozione



DETRAZIONI FISCALI

Ai fini di un parziale sostegno fiscale ed economico e per agevolare coloro che decidono di adottare un minore straniero, l'art. comma 1 del TUIR, prevede la riduzione del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione, così come disciplinata dalle disposizioni contenute nella legge del 4 maggio 1983 n. 184.

E' necessario che tali spese siano certificate, nell'ammontare complessivo, dall'AAA che, in precedenza ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione.

L'AAA dovrà quindi certificare annualmente tutte le spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi,

comprese quelle sostenute direttamente da costoro o presso soggetti diversi dall'AAA.

Tuttavia al fine di porre l'AAA nella condizione di certificare le spese connesse esclusivamente alla procedura di adozione, gli aspiranti all'adozione dovranno consegnare all'AAA, oltre alla documentazione delle spese autonomamente sostenute, anche una apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attestino che le spese per le quali chiedono la deduzione dal reddito complessivo, che non sono state sostenute direttamente dall'AAA, sono "riferibili esclusivamente alla procedura di adozione internazionale" di cui alla legge n. 184 del 4 maggio 1983.

Al contrario non possono essere richieste deduzioni per le spese sostenute per le relazioni e gli incontri post adottivi, perché non costituiscono parte della procedura di adozione.



Per ogni controversia il foro competente è quello di Pesaro.

Dott. Mauro Mosconi
